

COMUNE ROSASCO

PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 27.04.2022

OGGETTO:TRIBUTO SUI RIFIUTI - T.A.R.I. - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE,
DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21,00 nella sede municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di **seconda convocazione** con le presenze sotto indicate:

BERZERO TACCONE RICCARDO	SINDACO	Presente
GIUGNO RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
COSTANZO FEDERICO	ASSESSORE	Presente
GREPPI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
ARTIOLI VALERIA	CONSIGLIERE	Presente
BERMANO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
MARCARINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
RIVOLTA ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
MARTINOLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
LEONE LUIGI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE

Il Presidente Dott. RICCARDO BERZERO TACCONE, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'unità proposta corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 9, voti favorevoli 9, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione

QUINDI SUCCESSIVAMENTE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 9, voti favorevoli 9, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributo sui rifiuti – T.A.R.I. - Determinazione delle tariffe e delle scadenze di pagamento per l'anno 2022.

RELAZIONE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplinatariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 10 del 26/04/2022, con la quale il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del servizio tecnico-manutentivo, ha validato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 della T.A.R.I.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025 della T.A.R.I., che per l'anno 2022 espone un costo complessivo di € 105.725,00.

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si*

applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”;

CONSIDERATO che

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- il D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito in Legge n. 15 del 25/02/2022, prevede che, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l’art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pavia sull’importo del tributo, nella misura del 5%.

DATO ATTO che:

- al fine di attenuare l’impatto finanziario che la crisi economica causata dall’epidemia da Covid-19 ha avuto sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni delle rispettive attività, sono stati istituiti dei fondi finalizzati alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della T.A.R.I. per gli anni di imposta 2020 e 2021 a favore delle suddette attività economiche;
- il D.L. 34/2020 istitutivo del fondo funzioni cosiddetto "Fondone COVID" ha previsto una quota finanziata all’interno del Fondone stesso destinata a coprire la perdita massima per agevolazioni TARI concesse per l’anno 2020. Tale quota è stata definita per ciascun comune con la Tabella 1 allegata al Decreto 1° aprile 2021;

- il D.L. 73/2021 all'art. 6 ha previsto il finanziamento di un apposito fondo per la concessione di agevolazioni TARI alle sole UND nel corso dell'anno 2021;
- il Decreto Sostegni-ter all'art. 12 ha previsto la possibilità di utilizzare nel corso dell'anno 2022 le risorse "COVID" loro assegnate nel biennio 2020/2021 e non interamente impiegate per le medesime finalità.

CONSIDERATO che il Comune di Rosasco dispone di un fondo residuale dell'importo di € 4.746,66 e che è volontà dell'Amministrazione di intervenire per agevolare le utenze non domestiche mediante l'introduzione di riduzioni valere sugli importi dovuti a titolo di T.A.R.I. per l'anno 2022.

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1, comma 660, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”*.

RITENUTO di non dover provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della T.A.R.I., essendo le stesse riferite al solo anno 2022, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina T.A.R.I.

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

RITENUTO di dover approvare i requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui sopra e i relativi criteri di assegnazione, come meglio specificato nel documento “Allegato A” alla presente deliberazione.

RITENUTO di dover confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 91,60% a carico delle utenze domestiche
- 8,40% a carico delle utenze non domestiche.

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella relazione allegata alla presente deliberazione.

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come meglio sotto evidenziato:

SINTESI DEI PARAMETRI ELIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE					
	2022			2022	
rpia	1,7%		wa	0,1	
Xa	0,11%				
QLa	1,50%				
PGa	0,00%				
C116a	0,00%				
ra	3,09%				
	2022				
	GESTORE	0	0	COMUNE	valore unico
b	0	0	0	0	0,6

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2022:

- prima rata 15/09/2022 (calcolata con tariffe 2021)
- seconda rata 15/12/2022 (calcolata con tariffe 2022 a conguaglio)

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/09/2022.

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti - T.A.R.I., approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/06/2021.

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali

VISTE le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il T.U.E.L.

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario 2022-2025 della T.A.R.I. e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2022, che per l'anno 2022 espone un costo complessivo di € 105.725,00.
3. DI APPROVARE per l'anno 2022 le tariffe della T.A.R.I. così come esposte nella relazione allegata alla presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati.
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario.
5. DI DARE ATTO che alle tariffe T.A.R.I. deve essere sommato il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (T.E.F.A.), determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%.
6. DI STABILIRE agevolazioni per le utenze non domestiche mediante l'introduzione di riduzioni valere sugli importi dovuti a titolo di T.A.R.I. per l'anno 2022, nel rispetto dei requisiti e dei criteri di assegnazione meglio specificati nel documento "Allegato A" alla presente deliberazione.
7. DI DARE ATTO che le suddette agevolazioni, stabilite nell'importo massimo di € 4.746,66,

sono finanziate mediante l'impiego di quote residuali dei fondi statali istituiti al fine di attenuare l'impatto finanziario che la crisi economica causata dall'epidemia da Covid-19 ha avuto sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni delle rispettive attività.

8. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate T.A.R.I. relative all'anno di imposta 2022:

- prima rata 15/09/2022 (calcolata con tariffe 2021)
- seconda rata 15/12/2022 (calcolata con tariffe 2022 a conguaglio)

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/09/2022.

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dal D.L. 201/2011.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Rosasco, li 27 aprile 2022

Il Segretario Comunale
F.to Angela Maria Natale

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Rosasco, li 27 aprile 2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Angela Maria Natale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to RICCARDO BERZERO TACCONE

Il Segretario Comunale
F.to ANGELA MARIA NATALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 20.05.2022

Rosasco, li 20.05.2022

Il Segretario Comunale
F.to ANGELA MARIA NATALE

ESECUTIVITA'

Diventa immediatamente esecutiva il 27.04.2022

Rosasco, li 20.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE